

# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

Allegato M al PIAO 2026-2028

## PROCEDURA OPERATIVA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI *WHISTLEBLOWING*

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui il Comune di Carbonia applica l'istituto del Whistleblowing così come disciplinato dal D.lgs. del 10 marzo 2023 n. 24, in conformità alle Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La procedura adottata dal Comune di Carbonia viene revisionata annualmente, in concomitanza con la revisione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) e in occasione di eventuali novità normative.

Revisione	Data	Attività	Approvata da
00	29/11/2024	Prima emissione	Giunta Comunale con deliberazione n. 268 del 29/11/2024
01	30/01/2025	Prima Revisione che conferma le disposizioni precedenti	Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 30/01/2025 di approvazione del PIAO 2025 - 2027
02	Data di approvazione del PIAO 2026 - 2028	Seconda Revisione: che conferma le disposizioni precedenti. Attestazione esito verifica da parte del DPO (comunicata in data 29/10/2025): nessuna variazione rilevante, DPIA confermata	Giunta Comunale

### 1. Riferimenti normativi

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con la L. 190/2012, che ha inserito nel D. Lgs 165/2001 l'art. 54bis, il quale prevedeva, per la prima volta, un apparato di tutela del dipendente pubblico che segnalava condotte corruttive. La disciplina è stata estensivamente modificata dalla L. 179/2017, che introduceva specifiche sanzioni amministrative pecuniarie e prevedeva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.lgs. n.231/2001.

L'impianto normativo è stato radicalmente modificato dalla trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing. Il Decreto Legislativo n. 24/2023 è l'attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle

disposizioni normative nazionali.

## **2. Chi può effettuare una segnalazione (soggetti segnalanti o whistleblower)**

Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi, rilevanti ai fini del D.lgs 24/2023. Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa, e contribuire alla tutela dei segnalanti e di tutti i soggetti coinvolti.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti.
- Collaboratori.
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi.
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi.
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti.
- Persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza.
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza.
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

La segnalazione può essere dunque effettuata:

- in pendenza del rapporto giuridico con l'Ente;
- prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

## **3. Che cosa può essere segnalato**

All'interno di questa procedura possono essere segnalate violazioni di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa, come specificato nell'art. 2.

Con il termine "violazioni" si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Carbonia e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori suindicati.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio quelle che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Non vi rientrano neanche le mere irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali.

Occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del D. Lgs. n. 24/2023.

#### **4. Elementi necessari della segnalazione**

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni.

E' necessario in particolare che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

#### **5. Chi riceve e gestisce le segnalazioni**

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) del Comune di Carbonia è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni. Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno.

Il RPCT riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.

Il RPCT gestisce il canale di segnalazione, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore (colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, se individuato), della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il RPCT svolge le attività istruttorie interne di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute - effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di

eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati - tese ad accertare la sussistenza o meno del fumus di fondatezza della segnalazione. Può essere sentita anche la persona coinvolta, mantenendo in ogni caso ferme le cautele previste per la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti.

Al RPCT non spetta svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, oggetto di segnalazione.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sulle violazioni segnalate.

Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna.

Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, nonché delle altre informazioni che potrebbero consentire, anche indirettamente, di identificare il segnalante, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, ne riferirà agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, in una logica di valorizzazione e ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni ed, in particolare, se del caso, provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente dell'Ufficio del Personale, nonché al Dirigente del Settore di appartenenza del dipendente autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, salvo che la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). In tal caso, il RPCT trasmetterà riservatamente la segnalazione all'UPD, nel rispetto di quanto riportato all'art. 9;
- a comunicare l'esito agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'Ente stesso;
- a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge.

Il RPCT fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, a conclusione degli accertamenti nei termini indicati dall'art. 8, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante.

## **6. Canali interni per le segnalazioni**

Il Comune di Carbonia mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura.

In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, il Comune mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza

GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo <https://comunedicarbonia.whistleblowing.it>.

Al fine di proteggere maggiormente la confidenzialità dell'identità del segnalante, è consigliabile che questi acceda mediante l'uso della Rete TOR, che consente di evitare l'identificazione del reale indirizzo IP del segnalante. A tal fine, può utilizzarsi il TOR Browser (<https://www.torproject.org/download/>), applicazione libera e gratuita.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione.

Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, che il segnalante deve conservare con cura in quanto attraverso esso può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il RPCT, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni.

In caso di smarrimento del codice, il segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione e il codice non può essere replicato.

Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Per le segnalazioni in forma orale, la persona segnalante può contattare il RPCT, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono, previo consenso della persona segnalante, verbalizzate. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse da quanto previsto nella presente procedura, o pervenga a persone diverse dal RPCT, e qualora il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata alla stregua di quelle effettuate ai sensi della presente procedura.

Le persone riceventi la segnalazione di cui al comma precedente adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata, e trasmetteranno entro 7 giorni la segnalazione al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

## **7. Segnalazioni anonime**

Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e il segnalante non potrà beneficiare delle misure di protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023.

Nel caso quindi pervengano segnalazioni anonime per il tramite della piattaforma informatica, qualora le stesse contengano elementi che le rendano circostanziate e/o relative a fatti di particolare rilevanza e gravità, il RPCT potrà richiedere tramite lo stesso canale al segnalante ulteriori elementi per consentire un maggiore approfondimento, dando un termine di 15 giorni. In ogni caso il RPCT potrà decidere se trasmettere la segnalazione alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti.

Le segnalazioni anonime ricevute sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a

causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Se il segnalante rivela successivamente la propria identità, si applicheranno tutte le garanzie previste da questa procedura e le misure di protezione disposte dal D.lgs. n. 24/2023.

## **8. Tempistiche di gestione delle segnalazioni**

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal RPCT.

Entro 7 giorni, il RPCT conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il responsabile comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il responsabile invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

## **9. Riservatezza**

Il RPCT è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso documentale e civico da parte dei soggetti interessati.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante, salvo il suo consenso, può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei Conti secondo le tempistiche stabilite dalle rispettive discipline processuali.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, che risulta appositamente formato e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT risponde disciplinarmente; il RPCT inoltre può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

## **10. Gestione dei dati personali**

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Deve essere prevista un'ideonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679,

e dell'art. 13 D. Lgs 24/2023.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del RPCT e accessibile solo al medesimo.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal RPCT e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione.

Per ciò che concerne l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. (UE) 2016/679, tale esercizio non può mai compromettere o rivelare, anche indirettamente, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, e deve essere esercitato secondo quanto previsto nelle istruzioni per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati ai sensi del Reg. (UE) 2016/679, con riguardo al whistleblowing.

Nel corso delle attività di accertamento, il RPCT può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

## **11. Tutele e protezioni**

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite dal D. Lgs 23/2024.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale

formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 comma 3 del D. Lgs n, 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

## **12. Sanzioni**

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

Il Comune può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

## **13. Canali esterni per le segnalazioni**

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: [anticorruzione.it/-/whistleblowing](https://anticorruzione.it/-/whistleblowing).

A specifiche condizioni, la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, che consiste nel rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio siti internet e social network).

In tale ipotesi, il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.lgs. n. 24/2023 se ricorre una delle seguenti condizioni: il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.

## **14. Informazione e formazione**

Le informazioni sulla presente procedura sono rese accessibili a tutti e disponibili sul sito internet del Comune, nella sezione dedicata al "Whistleblowing" in Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione.

Le informazioni sulla procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione dei dipendenti, o di conclusione del contratto/inizio del rapporto con gli altri soggetti indicati

nell'art. 2.

Il RPCT e gli altri soggetti eventualmente individuati per la gestione delle segnalazioni devono essere specificamente formati anche su casi concreti, in materia di whistleblowing.

La formazione in materia di whistleblowing è, inoltre, inserita nel piano di formazione del Comune.

### **15. Disposizioni finali e clausola di rinvio**

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni e Linee Guida fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.